

Codice A1813A

D.D. 24 novembre 2015, n. 3486

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 53/2015 per la realizzazione di un'opera di difesa spondale, costituita da una scogliera in massi di cava non cementati, in sinistra orografica del torrente Oitana, in localita' compresa tra la frazione Tetti Peretti e Cascina Nuova. Ente richiedente: Comune di Piobesi Torinese.

In data 18/12/2014 prot. n. 3342/A18040, è pervenuta al Settore scrivente (all'epoca Settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino) la richiesta di autorizzazione idraulica del Comune di Piobesi Torinese, per la realizzazione di un'opera di difesa spondale, costituita da una scogliera in massi di cava cementati, in sinistra orografica del torrente Oitana, in località compresa tra la frazione Tetti Peretti e Cascina Nuova.

All'istanza risultano allegati gli elaborati del progetto definitivo in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera, approvati dal Comune di Piobesi Torinese con D.G.C. n. 10 del 22/01/2013, redatti dal geom. Franco Santiano, della società d'ingegneria S.T.A. Srl, costituiti dalla relazione tecnica, dalla relazione paesaggistica e da una tavola grafica.

Con nota in data 27/01/2015 prot. n. 4417/A18040, il Settore scrivente ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Flora e della Fauna, il parere sulla tutela della fauna acquatica ai sensi della L.R. 37/006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010.

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Flora e della Fauna ha rilasciato il parere sopra citato con nota prot. n. 20809 del 10/02/2015, richiedendo al Comune di Piobesi Torinese di rivedere la soluzione progettuale, affinché sia realizzata un'opera di protezione spondale in massi di cava non cementati, o in alternativa una gabbionata o un'opera realizzata con le tecniche dell'ingegneria naturalistica; il suddetto parere subordinava, inoltre, la realizzazione dell'opera, indipendentemente dalla soluzione progettuale adottata, al rispetto di alcune specifiche prescrizioni relative alla fase esecutiva dei lavori.

Il Comune di Piobesi Torinese ha comunicato al Settore scrivente, con nota pervenuta in data 25/02/2015, prot. n. 10209/A18040, che avrebbe provveduto ad adeguare la soluzione progettuale alle indicazioni fornite nel parere della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora.

Gli elaborati aggiornati di progetto, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 14/07/2015, trasmessi da Comune di Piobesi con nota prot. n. 5172 del 02/10/2015, sono stati registrati al protocollo di questo Settore in data 08/10/2015, con il n. 51089/A1813A.

Gli elaborati progettuali aggiornati, costituiti dalla relazione tecnica, dalla relazione paesaggistica e da una tavola grafica, prevedono la realizzazione in sponda orografica sinistra del torrente Oitana, in località compresa tra la frazione Tetti Peretti e Cascina Nuova, di un'opera di difesa a protezione dall'erosione, costituita da una scogliera in massi di cava non cementati della lunghezza di circa m 21 e di altezza complessiva, misurata dal piano d'imposta delle fondazioni, di circa m 4,00.

In data 13/10/2015 è stata svolto un sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- visto il parere, prot. n. 20809 del 10/02/2015, della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora ai sensi della L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi dei R.D. n. 523/1904, il Comune di PIOBESI TORINESE, ad eseguire l'opera idraulica in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all' opera idraulica progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale dell'opera antiersiva, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutti le azioni di progetto;
3. **l'opera di difesa spondale all'estremità di monte dovrà essere attestata senza soluzione di continuità alla scogliera già esistente, mentre all'estremità di valle dovrà essere immorsata con risvolto a 45° nella sponda come indicato negli elaborati progettuali, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;**
4. **la scogliera in progetto dovrà avere le quote di sommità non superiori a quelle dell'esistente piano campagna ed un piano di posa della fondazione posto a quote inferiori di almeno m 1,50 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;**
5. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua,

ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 20809 del 10/02/2015, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, già agli atti del Comune di Piobesi Torinese;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone